

Ricordo di Giorgio Marinucci

1. È insieme un onore e un onere, per me, essere chiamato a ricordare in questa sede Giorgio Marinucci. Un onore grande, poiché questa è stata per tanti anni la sua Università e la sua figura è di quelle che, come non sempre accade, hanno apportato la testimonianza di una vita interamente dedicata agli studi e alla formazione dei giovani, compiendo alla perfezione quanto di più nobile all'Università possa domandarsi. Ma è anche per me un onere, poiché a Giorgio sono stato e resto affezionato come a un fratello maggiore e un'occasione come questa – un ricordo non puramente accademico, alla presenza delle sue amatissime Paola ed Elena e dei familiari più stretti, è potenzialmente insidiata dalla commozione, che può tanto più tradire chi più si trova a essere avanti negli anni, al punto in cui la scomparsa di una persona a te vicina, nonostante la vita sembri a volte quasi desiderosa di abituartici, diviene un distacco ancora più penoso e lacerante.

Inoltre, si tratta di un compito evidentemente difficile. Ricordare Giorgio Marinucci come? Sotto quale punto di vista? Ricordare l'amico, il collega, lo studioso? Mi sono risposto che forse a me ci si è rivolti affinché si tocchi un po' ciascuno di questi aspetti, ma si capisce allora che non potrò che accennarvi fuggevolmente, se è vero che a voler penetrare anche soltanto un minimo in ognuno di essi, considerati gli anni e la molteplicità dei rapporti da un lato e la complessità e la versatilità della personalità di Giorgio dall'altro, non sarebbe certo sufficiente il magro tempo concessomi in questa giornata: e oltre tutto, sinceramente, temo che non ne sarei davvero all'altezza.

2. Il mio incontro con Giorgio avvenne nei primi anni '60. Laureato da circa un biennio, dopo alcuni lavoretti iniziali e un lungo soggiorno a Monaco di Baviera, stavo arrovellandomi sulla monografia in vista della libera docenza. Ora, molti tra i presenti conoscono senza dubbio le difficoltà dell'elaborazione della prima monografia. Non che per la seconda o la terza il cammino sia tutto in discesa, ma il primo libro presenta per qualsiasi neofita una serie di problemi a dir poco particolari. Il mio argomento, tra l'altro, era a quel tempo poco o nulla dissodato, per giunta in un settore della materia – il diritto penale economico – considerato altamente specialistico, complicato com'è dai continui nodi delle discipline civilistiche di riferimento. Fu allora che, in una fase di stasi della ricerca – anche esortato da chi, dopo essere stato relatore della mia tesi di laurea, mi guidava con mano ferma nella prosecuzione degli studi – mi rivolsi a Giorgio per averne un consiglio. Discutemmo un intero pomeriggio, di consigli ne ebbi più d'uno, di merito e di stile, ci rivedemmo qualche tempo dopo per le opportune verifiche. Fu in quel periodo che nacque e subito si consolidò un'amicizia destinata ad attraversare le nostre carriere universitarie per durare ininterrottamente sino ai nostri giorni.

Momenti chiave di quei primi anni, che il rimpianto riporta vividi alla memoria, furono anzitutto le frequenti gioiose visite alla mensa di casa Marinucci, con l'accoglienza squisita della carissima Paola e la compagnia della piccola Elena, una bimbetta simpatica e vivace come poche. Ma lo furono anche le scadenze della libera docenza e dei rispettivi concorsi a cattedra. Riconoscendoci discendenti da un comune maestro, fu del tutto naturale cercare di sostenerci reciprocamente per gli eventi in questione: con la differenza che mentre il supporto da parte mia, in considerazione della giovane età, non poteva che essere sostanzialmente "virtuale", quello di Giorgio, avendo lui il privilegio di frequentare tremendamente da vicino il... capostipite della scuola milanese, aveva modo di incidere (per quanto sia dato di realmente influire in casi del genere e su cotanto personaggio), in termini in teoria più consistenti. Sia come sia, sta di fatto che sono certo del sostegno quanto meno morale che, in occasione del concorso ferrarese del 1970, che vedeva candidato in posizione preminente Federico Stella, nostro comune amico e da sempre mio stretto compagno di avventura, Giorgio manifestò non solo verso di lui ma anche nei miei confronti, prima che la commissione autorevolmente presieduta da Giacomo Delitala e composta anche da Marcello Gallo, grazie altresì alle indiscusse capacità del nostro maestro Alberto Crespi, avesse modo di inserirci entrambi nella terna.

Correva, dicevo, l'anno 1970. Giorgio era titolare a Sassari, io ero stato chiamato a Messina. Risale a quel periodo la comune partecipazione a convegni e a iniziative di ricerca. Ricordo in particolare un simposio internazionale (a Parigi e a Bordeaux) sulla responsabilità penale del medico e soprattutto un importante incontro a Salice Terme, a suggello di una ricerca collettiva sul diritto penale delle società commerciali, per la quale ci eravamo impegnati congiuntamente in uno scritto in cui, sulle orme di un fortunato studio di Pedrazzi sugli abusi del patrimonio sociale ad opera degli amministratori, insistevamo con forza sulla colpevole inerzia del nostro legislatore in ordine alla responsabilità penale degli amministratori di società e sui possibili rimedi: un problema di prim'ordine per il nostro Paese, che attendeva una soluzione già allora urgente per tentare di tenere il passo di altri ordinamenti di democrazie a noi vicine. Tornerò subito su questo punto e su quanto fosse velleitario quel nostro tentativo, ma a me piace menzionare sin d'ora tale collaborazione, non solo perché i fatti della vita hanno fatto sì che quel saggio restasse l'unico da noi steso e firmato a quattro mani, ma anche e soprattutto perché mi sono rimaste impresse nella memoria sia la propensione di Giorgio all'ascolto e al dialogo, sia la sorprendente dimestichezza con cui egli, forte evidentemente della sua straordinaria cultura non solo giuridica, si districava in un ambito in cui sino allora non si era ancora almeno direttamente cimentato.

3. Nel frattempo Giorgio, da Ferrara, era approdato nel 1973 alla gloriosa Università di Pavia, dove, nell'anno immediatamente successivo, volle che fossi io ad affiancarlo nell'insegnamento penalistico. L'anno prima ero già stato chiamato a Firenze, sede più

che prestigiosa nella quale la nutrita schiera di colleghi anziani e giovani mi aveva accolto con affetto e nella quale sul piano umano e didattico mi trovavo ottimamente; ma si sa che in questi casi il desiderio di avvicinarsi a casa e alla sede di origine finisce spesso per avere la meglio su esitazioni e remore di altro genere. Nella specie, l'allettamento era dato non soltanto dalla circostanza che la chiamata avveniva sulla cattedra di diritto penale commerciale, la prima ad essere istituita per una disciplina che in seguito – sia detto a onore e vanto della lungimiranza di Giorgio e dei colleghi pavesi dell'epoca – avrebbe avuto negli atenei italiani una diffusione capillare, ma anche e soprattutto dalle opportunità che la stretta vicinanza a Giorgio mi avrebbe certamente offerto. A Pavia rimasi poi solamente un biennio, poiché nel 1976 la benevolenza di Alberto Crespi mi prospettò la chiamata nella facoltà in cui ero stato studente e nell'Università che, anche motivato da ragioni ideali, non avevo mai voluto abbandonare del tutto, restandovi incaricato per l'intero periodo delle mie trasferte nelle altre sedi. Ma certo non è mai venuta meno la mia gratitudine nei confronti di Giorgio per la testimonianza di affetto e di stima che la diretta colleganza da lui propiziata manifestava, nonché per le felici occasioni dei settimanali spostamenti insieme a Pavia e per gli scambi di idee, riflessioni e progetti che li accompagnavano.

Negli anni seguenti, malgrado la lontananza (si fa per dire) di sede (Giorgio rimase a Pavia, se non erro, sino al 1985), i nostri contatti non sono mancati, riguardassero iniziative dell'uno o dell'altro, o *pourparlers* o riunioni per commissioni di concorsi a cattedra o consorzi di dottorato, oppure la partecipazione a onoranze o festeggiamenti di colleghi (Jescheck, a Freiburg, lauree h.c. a Roxin, a Coimbra e a Milano), oppure ancora si trattasse di semplici scambi di vedute sugli argomenti più disparati, ovviamente non solo penalistici. Ma è vero che quella fu l'epoca in cui ognuno di noi maturava scelte differenti, che poco a poco, direi inevitabilmente, portarono a un progressivo, seppur relativo distacco. Giorgio infatti, dopo le prime monografie per la libera docenza e il concorso, stava orientando decisamente i suoi nuovi studi alla preparazione del manuale al quale aveva ragionato si può dire da sempre. Posso attestarlo con assoluta cognizione di causa: con il pensiero rivolto soprattutto alla formazione dei giovani, ma anche alla vasta platea di giudici, avvocati, operatori del diritto in genere, ambiva a dar vita a un testo robustamente formativo e moderno. Se ne era tra noi discusso ripetute volte. Dapprima, insieme anche a Federico Stella, avevamo vagheggiato di potere utilizzare nei rispettivi insegnamenti il "Lehrbuch" di Jescheck, tanto che fui io stesso da loro officiato per una traduzione alla quale per un periodo non breve lavorai nel tempo libero delle trasferte messinesi, ma quasi subito, abbandonato il progetto comune, Giorgio virò su un modello più snello di compendio istituzionale (aveva in mente specificamente il manuale di Wessels). Com'è noto, il perdurante travaglio di Giorgio in tale direzione si concretizzò in seguito soltanto verso la metà degli anni '90, con la prima edizione del "Corso di diritto penale", in collaborazione con Emilio Dolcini, nella quale la nozione,

la struttura e la sistematica del reato costituivano l'embrione di quell'opera mirabile che è divenuta poi il "Manuale di diritto penale" che oggi conosciamo.

4. Arrivo con ciò al nucleo centrale, starei per dire al cuore della figura di Giorgio Marinucci: l'opera scientifica. La scienza penale dell'ultimo cinquantennio gli deve moltissimo. Egli è stato non solo un interprete raffinato, ma anche un robusto dogmatico dalla spiccata sensibilità di politica criminale. Le sue attenzioni per la dimensione complessiva della legislazione penale, per la qualità delle norme e la misura delle reazioni, nonché per le necessità pratiche dell'accertamento dei reati (da cui la vibrata protesta contro la prescrizione breve), sono state costanti. La politica dei beni giuridici, come è noto, ha rappresentato la cifra che ha contrassegnato il suo percorso nella prospettiva di una riforma del codice penale che purtroppo ancora oggi è in assoluto alto mare. I suoi saggi su "L'abbandono del codice Rocco: tra rassegnazione e utopia", "Problemi della riforma del diritto penale in Italia", così come le "Note sul metodo della codificazione in Italia" e il "Diritto penale minimo" (i due ultimi insieme a Dolcini), restano indicazioni preziose delle *chances* realistiche di un diritto penale razionale, incentrato essenzialmente sull'offesa: un "diritto penale del fatto" nella prospettiva costituzionale, secondo un fondamentale liberalgarantismo di marca illuministica sul quale l'autore, in questi tribolati anni intrisi di inquietudini, non si è mai stancato di insistere con ogni sua energia.

Ma i contributi che a me paiono ancora più meritori sono costituiti dalla serie interminabile di articoli, saggi, interventi e relazioni di sintesi a convegni sull'intera materia penalistica, come dire sui più svariati temi di parte generale e speciale. Dirò tra breve dei lavori di penale dell'economia, sui quali in ispecie mi è stato chiesto di soffermarmi in questa sede, ma spero mi sia consentito di indugiare almeno alcuni istanti su altri apporti di respiro più vasto, poiché ognuno sa come Marinucci abbia riservato lo sforzo più intenso a temi di teoria generale.

Insieme al volume sulla colpa che gli era valsa la cattedra e che rimarrà al centro del suo fecondo interesse durante tutta la vita (basti pensare, dopo la "Colpa per inosservanza di leggi", del 1965, allo studio sulle "Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche", del 2006, sino all'esaustivo quadro della relazione su "La responsabilità colposa: teoria e prassi", del 2012), la monografia per l'ordinariato, "Il reato come azione", aveva posto con chiarezza le fondamenta e anticipato un metodo i cui sviluppi avrebbero dato frutti copiosi nel "Manuale", ma in quest'ultimo sono confluiti anche, congruamente adattati allo specifico genere letterario, i distillati di una serie poderosa di lavori, quali "Fatto e scriminanti", le voci "Antigiuridicità" e "Cause di giustificazione", l'articolo "Non c'è dolo senza colpa", ai quali si ricollegheranno poi, in epoca più recente, "Finalismo, responsabilità obiettiva, oggetto e struttura del dolo" (2003), "Soggettivismo e oggettivismo nel diritto penale" (2011).

Si tratta di scritti perspicui, concepiti e formulati in un incessante confronto con la migliore dottrina d'oltralpe, che hanno puntualmente influenzato in abbondanza gli studi di chi si è in seguito occupato di dette materie. Impossibile non fare i conti con riflessioni così sapientemente meditate, argomentate e strutturate. Io stesso, alle prese sin da allora con il I volume del "Commentario Sistemático", mi sono spesso letteralmente abbeverato a quelle fonti, pur non sempre – com'è normale nella dialettica della ricerca – condividendone integralmente gli sviluppi. Ricordo, ad esempio, che mentre ammiravo incondizionatamente la forza di convincimento dei rilievi sulle cause di giustificazione e ne utilizzavo i risultati, stentavo invece a cogliere appieno i riflessi di quella che mi appariva come una riduzione eccessiva del concetto di azione. E' vero che la critica di tale "dogma", che l'autore veniva nel libro dipanando, si apriva alle utilità pratiche della costruzione separata delle fattispecie, ma su tali utilità mi sembrava dovesse prevalere un concetto superiore in grado di dar conto del peculiare modo di essere, o di condursi, della persona umana nella realtà sociale: un concetto superiore di azione capace di segnalarne ad un tempo sia l'aspetto normativo, non ontologico, sia la rispondenza al quadro dell'uomo voluto dalla nostra costituzione.

Se era da condividere infatti, in linea di principio, il rilievo secondo cui i "dadi della dogmatica giuridico-penale si giocano al più presto sulla tipicità e l'antigiuridicità", mi pareva nondimeno che all'interno del "fatto" di reato fosse da riconoscere all'azione un ruolo-chiave di principio ordinatore, con sue proprie funzioni in senso positivo e negativo. In tale ottica, l'analisi separata dei tipi di reato, ancorché apportatrice di qualche vantaggio, mi pareva rischiasse di infrangere, o quanto meno di "lesionare" la compattezza e la solidità del sistema. Di quel sistema unitario e coerente, cioè, nel quale ciascun istituto trovasse un'adeguata collocazione, che è stata un'aspirazione costante nell'opera di Marinucci. A questo proposito, anzi, ho spesso pensato che potrebbe spiegarsi così, forse, quel ritorno del "Manuale" alla teoria della quadripartizione e alla punibilità come quarto elemento del reato, posizione a mio avviso problematica nel raffronto diretto con gli altri elementi, ma che ha in effetti l'indubbio pregio di rappresentare plasticamente, in termini di sistema, la compiutezza del reato corrispondente alla percezione sociale.

5. Nell'opera scientifica di Marinucci gli studi di parte speciale occupano uno spazio non amplissimo, contrassegnato tuttavia da uno speciale interesse per il diritto penale economico. Formatosi alle sue basi con la prima monografia sul diritto penale dei marchi (un lavoro che mostrava già univocamente i talenti del giovane autore), nonché con la stesura di alcune voci nitide e suggestive quali "Frode in commercio" e "Frodi contro l'industria nazionale", la sensibilità penalcommercialistica di Marinucci – come afferma lucidamente Cesare Pedrazzi nella premessa agli studi in suo onore – "era stata riacutizzata dalle malefatte legislative in materia di reati societari". Per la verità, non erano mancate in precedenza altre occasioni in cui quella vena originaria avesse a rinverdersi,

pronta a sua volta a sfociare in nuovi pregevoli esiti. Penso a contributi quali “Tendenze del diritto penale bancario e bancarotta preferenziale”, in occasione di un convegno sulla responsabilità degli operatori di banca a cui ebbi il piacere di invitarlo, nonché soprattutto al saggio su “Gestione d’impresa e pubblica amministrazione: nuovi e vecchi profili penalistici”.

Nel primo, egli discute con la consueta finezza la questione di talune applicazioni disinvolute di una controversa disposizione penale della legge fallimentare. Degno di particolare attenzione, poi, il secondo lavoro: si era all’indomani della nota sentenza delle Sezioni Unite che, ponendo fine a una lunga diatriba, negava qualifiche soggettive pubblicistiche agli operatori di banca, precludendo così l’utilizzo delle norme codicistiche sui reati contro la pubblica amministrazione. Contro tale orientamento, che, anticipato e difeso dalla grande maggioranza della dottrina, aveva alla base anche una direttiva europea, Marinucci individua i vuoti di tutela che in tal modo vengono a crearsi, sottolinea il permanere nel settore creditizio di ineliminabili, corposi nuclei di normative pubblicistiche, ammonisce contro i rischi di quel male antico del capitalismo nostrano che è l’intreccio tra banche e industria e termina formulando pressanti voti che il vetusto modello di diritto penale dell’impresa imbocchi sollecitamente la strada dell’innovazione.

Era l’anno 1988. Come ho ricordato poc’anzi, Marinucci e io in uno scritto congiunto di ben diciassette anni prima avevamo additato le vistose lacune del nostro penale d’impresa con riferimento ai profili di responsabilità degli amministratori di società e, poiché quella in cui allora ci si muoveva aveva l’aria di una temperie non troppo sfavorevole avevamo anche nutrito una malcelata speranza che all’inadeguatezza del nostro ordinamento il legislatore – anche su istanza di un’Europa che pareva sospingerci su percorsi più virtuosi – avrebbe finito per porre rimedio. Nulla di tutto ciò. Occorrerà attendere altri quindici anni perché la tanto auspicata riforma del diritto penale societario vedesse la luce. Ma quale riforma! Naturalmente, non è il caso di indugiare in questa sede sui gravi difetti della normativa e sulle geremiadi che la dottrina unanime o quasi ha pronunciato al riguardo, se non per dare atto che la reazione di Marinucci non solo non si è fatta attendere ma è stata anzi tra le più solerti e le più veementi, sia là dove smascherava l’equivoco del “provinciale” riferimento alla SEC statunitense per coprire la banalizzazione del nuovo falso in bilancio, sia là dove non esitava a bollare riassuntivamente l’intervento del nostro legislatore come pura e semplice “controriforma” del penale delle società.

6. Amaramente deluso dalla “controriforma”, Marinucci però non si rassegna, anzi, reagisce con il vigore e la determinazione che gli sono congeniali. Nel 2008 appare un suo stimolante saggio dal titolo “Diritto penale dell’impresa: il futuro è già cominciato”. E’ la relazione di sintesi a un Convegno su “Impresa e giustizia penale”, al quale avevano partecipato con importanti relazioni economisti e giuristi italiani e stranieri. La crisi

economica originata dalle acrobazie ambiziose e spericolate dell'alta finanza degli Stati Uniti si propagava ormai a macchia d'olio mietendo vittime in Europa e nel mondo e Marinucci approfitta per ritornare sulle falle dell'intervento legislativo italiano del 2002. Deplora la mancanza di cultura giuridica alla base del pressapochismo delle norme in tema di informazione finanziaria; lamenta la sclerosi dei meccanismi normativi che impediscono l'emersione dei crimini economici, ribadisce a fronte dell'ambiguità degli incentivi ai *whistleblowers* e del pallore dei codici etici e di autodisciplina il ruolo insostituibile dei controlli delle autorità pubbliche di regolazione, chiede con forza al nostro legislatore un radicale cambio di passo. Gli è di sprone in tale direzione l'esempio delle recenti risolte reazioni, sul terreno legislativo e giudiziario, degli stessi Stati Uniti, sulle quali riferisce ampiamente con trasparente approvazione. Ed è tale modello a spingerlo a concentrare la sua fiducia maggiore per l'avvenire, per il potenziamento del nostro diritto penale d'impresa, in quella responsabilità degli enti che egli stesso aveva in passato auspicato e nella cui introduzione da noi, nel 2001, aveva ravvisato una svolta finalmente significativa.

Sul punto, Marinucci si riporta a un altro suo scritto dell'anno precedente, su "La responsabilità penale delle persone giuridiche", nel quale, dopo un'analitica indagine intesa a confutare la reale tenuta storica del "*societas delinquere non potest*", individua nelle patologie del sistema capitalistico e nella eccezionale gravità di diffuse forme di criminalità economica le ragioni del propagarsi di detta responsabilità ormai ovunque nel mondo. Della legge italiana vigente, però, non è soddisfatto. E infatti, non le risparmia aspre critiche di indubbio peso. La ritiene ancora incerta, estremamente debole nell'apparato sanzionatorio; ne riconosce bensì, allo stato degli atti, la natura amministrativa, testimoniata sia dalla denominazione adottata che da alcune previsioni incompatibili con la personalità della pena, ma sulla scia della consolidata, risalente realtà dei sistemi di *common law* e dell'inarrestabile *trend* legislativo europeo dell'ultimo ventennio, ne caldeggia l'irrobustimento e ne auspica *de iure condendo* il mutamento nel senso di un'opzione decisamente, autenticamente penale.

Sul punto confesso in tutta sincerità che non riesco a seguirlo sino in fondo. Comprendo bene le ragioni criminologiche che lo ispirano e condivido senz'altro l'idea che nelle dinamiche economiche e nelle espressioni imprenditoriali della nostra epoca abbiano a trovare concreta udienza anche nei confronti delle persone giuridiche istanze punitive che assumano forme e contenuti rigorosi, ma rimango dell'opinione che vi sono buoni motivi perché la responsabilità penale "autentica" resti prerogativa della sola persona umana, cioè perché si mantengano su piani connessi ma distinti – poiché non sono la stessa cosa – la colpevolezza del singolo, che è il risvolto della sua personale libertà, e la colpevolezza di organizzazione, che è il risvolto della libertà di un *gruppo* di persone fisiche. Temo infatti, oltre tutto, che il riconoscimento di un'identica natura della responsabilità dell'ente e della responsabilità individuale possa condurre nelle prassi

giudiziarie del medio/lungo periodo ad accentuare la prima a scapito della seconda, possa cioè determinare – soprattutto per certe tipologie di reati – una spersonalizzazione della “vera” responsabilità penale, oscurandone il primato.

Ma al di là di tale differenza di vedute, non credo possa dubitarsi che l’invocazione appassionata di Marinucci a favore di un profondo rinnovamento del diritto penale d’impresa dovrà essere ascoltata e seguita quanto prima. Difficile tuttavia sostenere, purtroppo, che il futuro sia già cominciato. Forse pareva cominciato nel 2008, quando il suo scritto vedeva la luce, ma da allora sono trascorsi altri cinque anni senza che molto sia successo. Non soltanto il falso in bilancio mostra all’evidenza in quale scarso conto sia tenuto ancora dal nostro ordinamento, mentre nell’era della globalizzazione dei mercati dovrebbe occupare il primo posto nell’agenda di un legislatore serio, ma neppure le norme anticaglie del penale fallimentare e concorsuale in genere sono state sinora rimosse e adeguatamente sostituite. Vi sono stati al riguardo alcuni sporadici interventi legislativi, è vero, ma l’impianto delle disposizioni penali in tema di crisi dell’impresa è rimasto quello del 1942, e mostra oggi a tacer d’altro un’ingiustificabile distanza tra la drasticità del regime delle bancarotte e, dopo la riforma del 2002, il trattamento *friendly* di molti reati societari.

7. Mi avvio alla conclusione. Ho tratteggiato qui per sommi capi l’opera di Giorgio Marinucci, ma va detto ancora che il suo contributo alla scienza penalistica non si esaurisce nei contributi cui ho accennato, e neppure nel “Manuale” che ne rappresenta il felice coronamento, il prodotto di quel sodalizio esemplare con Emilio Dolcini, al quale talvolta – memore di quell’unica nostra collaborazione che ho menzionato – mi è capitato di andare col pensiero non senza una punta di invidia. Egli va ricordato come direttore per quasi tre lustri della “Rivista italiana di diritto e procedura penale”, dove ha svolto un compito delicato con la sagacia e l’equilibrio che tutti gli hanno riconosciuto, arricchendola dei suoi lavori di maggiore impegno e mai sottraendosi alla triste fatica del dovere della memoria, dando vita a ricordi di colleghi scomparsi nei quali la fedele ricostruzione del pensiero altrui si fonde splendidamente con sentimenti di ammirazione, amicizia, nostalgia. E va ricordato anche per l’impulso dato alla nostra disciplina in via indiretta, invogliando alla ricerca e guidando nella carriera universitaria una folta schiera di allievi, ponendosi – alla pari e insieme al suo e mio fraterno amico Federico Stella – quale degno erede e continuatore, in questo non agevole compito, dell’opera dei grandi maestri della scuola milanese di Giacomo Delitala. Allievi valorosi, pronti ormai a rilevarne il testimone sulle cattedre che con crescente prestigio occupano non soltanto a Milano, ma in numerosi atenei italiani.

Ma vi è un ulteriore profilo della personalità di Giorgio Marinucci, da più parti rilevato ma che anche a me preme qui richiamare. Notoriamente, egli ha accompagnato le trasformazioni in atto della nostra disciplina, nella complessa realtà della moderna so-

cietà multiculturale, senza mai allontanare lo sguardo dalla costituzione. Lui, giurista positivo, indagatore sopraffino e intransigente della legalità e della riserva di legge, scrupolosamente vigile sul dettato delle norme e sulle procedure formali, della costituzione ha compreso e valorizzato a fondo la lezione di sostanza. Come bene è stato detto da un insigne giurista della mia Università, Luigi Mengoni, la novità basilare della nostra costituzione, rispetto al positivismo legalistico dell'ottocento, «sta nella stabilizzazione del punto di vista morale all'interno del diritto positivo, quale istanza di controllo della legittimità sostanziale delle leggi... La costituzione riconosce alcuni valori morali, ravvisati come oggettività ideali, come “*rappports de justice possibles*”, traducendoli in principi giuridicamente vincolanti per il potere legislativo, cioè criteri superiori di scelta di fini e mezzi il cui rispetto è un requisito della validità della legge». Ecco, a me sembra che Giorgio Marinucci abbia magnificamente interpretato questa visuale e l'abbia coltivata e messa in pratica nella sua opera. Ben consapevole della miseria della pena, della necessità della sua *extrema ratio* e dei rischi degli eccessi della pena detentiva, ma consapevole anche dell'esteso ventaglio di sanzioni a disposizione del legislatore, non ha mai ceduto a velleità abolizioniste né alle comode lusinghe di semplicistiche sostituzioni del diritto penale con altre branche dell'ordinamento; anzi, pur ribadendone i limiti imposti dalla costituzione, si è fatto paladino di un diritto penale in certo modo nobile, capace di ergersi a presidio non surrogabile di beni individuali e collettivi, opponendosi con sdegno alle storture di un diritto penale di classe per perseguire invece un ideale di uguaglianza e di giustizia.

MARIO ROMANO